



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANIELA SETTESOLDI"**

Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI)
codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002
Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393
PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icvecchiano.gov.it> - codice univoco ufficio: UFZNY3



I.C. "D. SETTESOLDI" - VECCHIANO
Prot. 0005034 del 18/09/2019
(Uscita)

**A tutto il personale docente
A tutti gli studenti e i loro genitori
A tutto il personale ATA**

Oggetto: Divieto dell'uso del cellulare a scuola

Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto all'art. 17 di portare i telefoni cellulari a scuola. Per completezza si riporta quanto scritto nel Regolamento di Istituto:

"In applicazione della direttiva disposta dal Ministero dell'Istruzione (cfr direttiva 15 marzo 2007) si fa divieto di portare telefoni cellulari, smart phone o altre apparecchiature elettroniche a scuola e durante lo svolgimento delle attività didattiche. In caso di necessità, la deroga a tale divieto sarà autorizzata in seguito a formale e motivata richiesta scritta dei genitori, fermo restando il divieto all'uso durante ogni momento di svolgimento dell'attività didattica. Nel caso di alunni che facciano uso non autorizzato delle suddette apparecchiature elettroniche rimane in vigore quanto già disposto dal vigente Art.17 punto 6. Per eventuali necessità, i ragazzi potranno servirsi del telefono della Segreteria. Pertanto l'uso del cellulare è severamente proibito e, in particolare, è vietato:

- a) attivare la sveglia;
- b) far squillare la suoneria;
- c) utilizzarlo come calcolatrice o diario;
- d) giocare;
- e) ascoltare musica;
- f) guardare video;
- g) inviare o ricevere chiamate o messaggi;
- h) riprendere compagni, docenti, tutto il personale e l'ambiente scolastico;
- i) pubblicare on-line, condividere e diffondere foto e video ripresi in ambito scolastico.

Tali comportamenti sono punibili secondo le sanzioni previste dallo stesso Regolamento.

Posto quanto sopra, la Dirigente e la Presidente del Consiglio di Istituto, con la presente, intendono sensibilizzare i docenti, i genitori e gli studenti su quanto di seguito, al fine di chiedere la cortese collaborazione delle famiglie nel sollecitare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Il telefono cellulare è ormai un oggetto d'uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.) e che ha, sicuramente, un'utilità nello svolgimento di varie attività.

Tuttavia, a volte, l'uso improprio di tali funzioni può avere effetti negativi su se stessi e sugli altri in un'età particolarmente delicata come quella dell'adolescenza.

Se nel tempo libero le famiglie decidono e controllano le modalità di fruizione del cellulare da parte dei figli minori, come ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia **l'uso del cellulare a scuola è assolutamente vietato** come riportato nel Regolamento di Istituto che ha recepito una direttiva del Ministro dell'istruzione (15 marzo 2007).

Va precisato, infatti, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy, fattispecie punibile in via principale dall'art. 615 bis se denunciata presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato e/o dell'Istituto scolastico, nonché ai sensi del Regolamento UE 679 Privacy e art. 10 del Codice Civile.

Certi di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti

La Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Micheli

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993)*

La Dirigente Scolastica
Sonia Pieraccioni

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993)*